



Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2007¹ sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4^{bis}-5

^{4bis} In base alla verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora, all'attenzione della Commissione, un rapporto di verifica sintetico. Al suo interno chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.

^{4ter} La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.

⁵ Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.

Art. 5 cpv. 1 lett. a

¹ Per costi amministrativi si intendono in particolare:

- a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati, nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro;

¹ RS 732.17

Art. 14 cpv. 1 lett. a

¹ La Commissione stabilisce un quadro finanziario per il versamento delle risorse dei Fondi per il periodo di tassazione quinquennale successivo, conformemente all'articolo 9 capoverso 1. A tale scopo si basa:

- a. sui costi di disattivazione e di smaltimento prevedibili che ha fissato;

Art. 19 cpv. 3

³ Per il calcolo degli accantonamenti deve essere utilizzato per analogia il modello attuariale per il calcolo dei contributi tenendo conto dei parametri di cui all'allegato 1.

Art. 20 Organi

Gli organi dei Fondi sono:

- a. la Commissione;
- b. il comitato della Commissione;
- c. il comitato per gli investimenti;
- d. il comitato per il controllo dei costi;
- e. l'Ufficio;
- f. il Servizio di revisione.

Art. 20a Nomina e durata del mandato

¹ I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono nominati dal Consiglio federale.

² I membri dei comitati e l'Ufficio sono nominati dalla Commissione.

³ La durata del mandato è di quattro anni e coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Essa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

⁴ Il mandato dei membri della Commissione e dei comitati, nonché dell'Ufficio e del Servizio di revisione nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest'ultima.

⁵ Ai membri della Commissione e dei comitati si applica per analogia la limitazione della durata della funzione di cui all'articolo 8i dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

Art. 20b Rappresentanza in seno alla Commissione e ai comitati

¹ I proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi della Commissione e dei comitati.

² I collaboratori del DATEC, dell'IFSN e di imprese che hanno collaborato alla verifica degli studi sui costi su mandato del Fondo di disattivazione e del Fondo di

² RS 172.010.1

smaltimento non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati.

³ Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche in seno alla Commissione e ai comitati si applicano per analogia gli articoli 8c capoverso 1 e 8c^{bis} capoverso 1 OLOGA³. È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni concernenti le qualifiche professionali.

Art. 21 Dimensioni e composizione della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati

¹ La Commissione si compone di dieci membri al massimo.

² Il comitato della Commissione si compone di quattro membri ed è formato:

- a. dal presidente della Commissione;
- b. da un membro della Commissione proposto dai proprietari; e
- c. dai presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi.

³ Il comitato per gli investimenti e il comitato per il controllo dei costi si compongono ciascuno di 8–12 membri. Entrambi i comitati sono composti da membri della Commissione e altri specialisti nominati dalla Commissione.

⁴ La presidenza e la vicepresidenza della Commissione, nonché la presidenza del comitato della Commissione e dei comitati, sono esercitate da membri indipendenti della Commissione (art. 21a cpv. 1).

Art. 21a cpv. 1

¹ I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati che non rappresentano i proprietari (membri indipendenti) non possono intrattenere con questi ultimi relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità.

Art. 21b Segreto

¹ Le deliberazioni della Commissione, del comitato della Commissione, dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pubblici al mantenimento del segreto siano preponderanti.

² I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d'ufficio e all'obbligo di testimoniare.

³ Il DATEC è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 320 numero 2 del Codice penale⁴.

³ RS 172.010.1

⁴ RS 311.0

⁴ L'obbligo di serbare il segreto vige anche per gli ex membri.

Art. 21c Indennizzo

¹ Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l'indennità dei membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati è retta per analogia dagli articoli 8/–8/ OLOGA⁵ per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d'occupazione è stabilito dal DATEC.

² Per i presidenti del comitato della Commissione e dei comitati si applicano gli stessi importi previsti per i presidenti.

³ Il DATEC può aumentare gli importi al massimo del 50 per cento per i membri indipendenti.

Art. 21d Motivi di ricasazione

¹ In caso di conflitti d'interesse in relazione alla propria persona o ai propri datori di lavoro o mandanti, i membri indipendenti della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati si ricasano.

² I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati che rappresentano i proprietari si ricasano in caso di conflitti d'interesse:

- a. in occasione di controversie legali in cui sono coinvolti i proprietari rappresentati e il Fondo di disattivazione o il Fondo di smaltimento; o
- b. in relazione alla propria persona.

Art. 22 Gruppi di specialisti e gruppi di lavoro

¹ La Commissione può istituire gruppi di specialisti e gruppi di lavoro composti di membri della Commissione, membri dei comitati e specialisti esterni.

² I proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi di ciascun gruppo di specialisti e gruppo di lavoro.

³ La presidenza dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro è esercitata da membri indipendenti della Commissione.

⁴ I gruppi di specialisti e i gruppi di lavoro elaborano basi decisionali per la Commissione.

Art. 22a Mandato in comune

I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati si adoperano nello svolgimento delle loro attività per garantire un finanziamento sufficiente del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento, in modo che con grande probabilità non rimangano costi scoperti.

⁵ RS 172.010.1

Art. 23, rubrica e lett. a, a^{ter}, e e q-r

Compiti della Commissione

La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi;
- a^{ter}. stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
- e. fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari;
- q. nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi;
- q^{bis}. nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b);
- q^{ter}. coinvolge specialisti all'occorrenza;
- r. vigila sull'operato dell'Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati cui esso ha fatto capo, nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro;

Art. 23a Compiti del comitato della Commissione e dei comitati

¹ Il comitato della Commissione e i comitati elaborano basi decisionali per la Commissione.

² Il comitato della Commissione gestisce in particolare gli affari correnti su mandato della Commissione e ne prepara le decisioni.

³ Il comitato per gli investimenti è competente in particolare per la sorveglianza sull'amministrazione del patrimonio e l'elaborazione e attuazione della strategia d'investimento.

⁴ Il comitato per il controllo dei costi è competente in particolare per l'allestimento dello studio sui costi e la sua verifica.

Art. 29a cpv. 2 lett. b-d

² Il DATEC ha le seguenti competenze:

b. e c. *Abrogate*

- d. su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all'articolo 23 lettera q^{bis}.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr